

Riportiamo di seguito la rassegna redatta dalla Società ASSIGESCO

RC NOTAI

Osservatorio sentenze

“La sentenza non viene ad un tratto, è il processo che a poco a poco si trasforma in sentenza.”

da Il processo – Franz Kafka

Il giudizio è stato instaurato da un soggetto (reclamante), il quale, nell'anno 2008, decideva di aprire un conto corrente postale. Non avendo avuto notizie sul completamento della pratica, si recava presso l'ufficio competente, ove veniva informato dell'esistenza, a proprio carico, di una serie di protesti cambiari e, dunque, gli veniva comunicata l'impossibilità di aprire un conto corrente.

A quel punto, egli si informava presso la competente Camera di Commercio e realizzava l'esistenza di 14 cambiali protestate a proprio carico.

Tali cambiali avevano firme apocriefe e sulle stesse era riportato correttamente il nome, cognome, codice fiscale, mentre l'indirizzo indicato risultava inesistente.

Ebbene, il reclamante scopriva in tale occasione che le proprie generalità erano state utilizzate a propria insaputa e per scopi evidentemente illeciti. A quel punto provvedeva a denunciare i fatti ai Carabinieri.

Nel maggio 2011, il preteso danneggiato rivolgeva la propria richiesta risarcitoria al Notaio (assicurato) che aveva levato il protesto, sostenendo che il Pubblico Ufficiale avesse omesso di effettuare le indagini sull'indirizzo di residenza prescritte dalla legge cambiaria (RD 1669/1933).

Egli chiedeva, altresì, il risarcimento del danno dovuto all'impossibilità di aprire il conto corrente, oltre al danno morale (danno psichico, danno all'immagine, danno alla reputazione economica e personale).

Ciò premesso, la decisione che oggi analizziamo attiene al tema della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da illegittima pubblicazione del protesto.

Il Tribunale, infatti, ha rigettato la domanda del reclamante in quanto ha ritenuto decorso il termine di prescrizione per l'esperimento dell'azione.

La pronuncia contiene un'interessante disamina sul tema.

Secondo il Giudice di Palermo, in particolare, l'azione per illegittima levata di un protesto ha natura extracontrattuale e, dunque, il termine di prescrizione è di cinque anni, ex art. 2947 primo comma c.c.

Il Tribunale ha ravvisato la non applicabilità del terzo comma del predetto articolo (eccezione sollevata dal preteso danneggiato), in quanto la fattispecie di reato (nella specie, sostituzione di persona) attiene al fatto commesso dal soggetto che ha utilizzato le generalità del reclamante e non al comportamento del Notaio che ha levato il protesto.

Nella propria ricostruzione, il Tribunale richiama il noto orientamento della Corte di Cassazione, in virtù del quale il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dalla data del fatto inteso come "fatto storico" obiettivamente realizzato, bensì quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi dal medesimo conosciuti o conoscibili.

Con specifico riferimento al danno da illegittimo protesto di un titolo di credito, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che il termine di prescrizione decorre dalla data dell'avvenuta pubblicazione del bollettino dei protesti, al quale è "fisiologicamente attribuita la funzione di pubblicità notizia; tale data coincide infatti con il momento in cui il danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile" (Cass. 7212/2019).

Ebbene, nel caso di specie, il momento a cui far riferimento non è quello in cui il danneggiato è venuto a conoscenza del protesto, bensì quello in cui egli poteva oggettivamente venirne a conoscenza, ossia il giorno della pubblicazione nel bollettino dei protesti, avvenuta negli anni 2004 e 2005. Poiché la prima richiesta risarcitoria è stata inviata al Notaio il 5 maggio 2011, i 5 anni sono decorsi e, dunque, il diritto del presunto danneggiato è inevitabilmente prescritto.

[Il presente documento è stato redatto da Assigesco s.r.l. Per ulteriori informazioni e/o approfondimenti, contattare l'Avv. Cristiana Bruziches o la Dott.ssa Claudia Romeo – rcnotai@assigesco.it]



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO